

luogo/ubicazione

regolamentazione

COMUNE DI BELLINZONA

Quartieri di Camorino e Giubiasco

pubblica la seguente segnaletica sperimentale per un periodo di 6 mesi

Quartiere di Camorino, via al Mai,
a livello del Riale Grande, mapp. 241

segn 2.03 «Divieto di circolazione per
gli autoveicoli» e tavola complemen-
tare «Eccezione: Servizio a domici-
lio»

Quartiere di Camorino, via in Arla,
a livello del Riale grande, mapp. 405

segn 2.03 «Divieto di circolazione per
gli autoveicoli» e tavola complemen-
tare «Eccezione: Servizio a domici-
lio»

Quartiere di Giubiasco,
via Ponte Vecchio, intersezione c
on Piazza Grande e via alla Centrale,
mapp. 1002

fronte: segn 2.03 «Divieto di circola-
zione per gli autoveicoli» e tavola
complementare «Eccezione: Servizio
a domicilio»
retro: segn 3.02 «Dare precedenza»

Bellinzona, 13 aprile 2018

Il Municipio

Disposizioni generali

1. Contro ogni singola decisione di approvazione delle prescrizioni, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione (art. 10 cpv. 1 LACS)
2. Il ricorso ha effetto sospensivo ad eccezione dei casi contrassegnati con un asterisco (art. 71 LPAm).
3. I segnali potranno essere posati soltanto dopo che la decisione sarà divenuta esecutiva (art. 107 cpv. 1, seconda frase OSStr e art. 27 RLACS).
4. L'incarto completo può essere consultato presso il Dicastero territorio e mobilità in via al Ticino 6, Sementina, durante il periodo di pubblicazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

Domanda intesa a prorogare la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 23 dicembre 2015 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro per il ramo delle vetrerie e a conferire l'obbligatorietà generale ad alcune modifiche contrattuali, fino al 30 giugno 2021

(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)

Le Associazioni contraenti, per i lavoratori citati nella domanda dell'8 marzo 2018, chiedono che il Decreto del Consiglio di Stato del 23 dicembre 2015, relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per il ramo delle vetrerie sia prorogato e che sia conferita l'obbligatorietà generale ad alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021.

Contrariamente alle precedenti pubblicazioni in materia di Contratti collettivi, sono di seguito riportate unicamente le modifiche cui sarà conferita obbligatorietà generale.

Art. 14.1 e 14.2

14.1 I salari minimi contrattuali per le rispettive categorie professionali corrispondono a:

Classe salariale	Descrizione	Salario orario	Salario mensile
Capo vetraio	Lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale.	fr. 29.95	
Vetraio qualificato	Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità (AFC) o attestato estero riconosciuto come equivalente o riconosciuto come tale dal datore di lavoro.	fr. 27.45	
Vetraio	Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale o che ha svolto l'attività di aiuto vetraio per quattro anni nella stessa azienda o 48 mesi nel settore in Svizzera o all'estero. Questa misura è applicabile unicamente per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2018. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lavoratore mantiene l'assegnazione a questa categoria.	fr. 25.45	
Aiuto vetraio	Lavoratore con limitate conoscenze professionali.	fr. 23.65	
Giovani lavoratori	1° anno successivo a quello del conseguimento dell'attestato 2° anno successivo a quello del conseguimento dell'attestato 3° anno successivo a quello del conseguimento dell'attestato	fr. 22.90 fr. 24.95 fr. 25.45	
Apprendisti	1° anno 2° anno 3° anno 4° anno		fr. 700.– fr. 850.– fr. 1250.– fr. 1450.–

14.2. L'aiuto vetraio assunto prima del 1° gennaio 2018 ha diritto alla categoria salariale di vetraio dopo due anni di attività presso la stessa ditta.

Art. 16.5

16.5 In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell'art. 20.3 CCNL) oltre l'orario normale al sabato, previa autorizzazione della CPC, di notte e nei giorni festivi previa autorizzazione delle competenti autorità (cantonali o federali) e della CPC.

Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione, tramite l'apposito formulario. Le richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro.

In caso di manifesta e giustificata urgenza, si potrà notificare l'attività svolta posteriormente, entro il lunedì seguente alle ore 12.00.

Art. 16^{bis} Condizioni contrattuali specifiche

16^{bis}.1 Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.

16^{bis}.2 Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevederanno preliminarmente nell'ordine: il grado d'occupazione, i giorni della settimana d'impiego e la fascia oraria d'impiego prevista. Il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. [...]

Campo d'applicazione:

1. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
2. Le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per tutte le aziende, per reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che operano
 - nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all'interno dell'azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l'impiego
 - nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all'interno e all'esterno degli edifici.In particolare le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per le aziende, i reparti aziendali e gruppi di montaggio occupati nei seguenti settori:
 - nel taglio dei vetri di qualsiasi spessore e lavorazioni diverse come la molatura, lucidatura, intagli, fori, tacche,
 - nella posa di vetri in genere: semplici come float, stampati, acidati, stratificati e temperati, vetri isolanti nelle diverse composizioni e di sicurezza per facciate, vetri per infissi e finestre in metallo, in legno, in PVC, legno metallo,

- nelle coperture per tetti a shed, lucernari e cupole in vetro e materiale plastico, elementi in vetro per scale, soffitti luminosi, pavimenti pedonabili, sportelli per banche,
- nell'esecuzione di tavoli, armadi, sportelli, pareti ed elementi in specchio,
- nella lavorazione di decorazioni, serigrafie, termo laccature, costruzione o restauro di elementi con vetri artistici mediante legatura in piombo e ottoni per arredamenti, musei, esposizioni, locali di culto, pubblici e privati in genere,
- nell'esecuzione di porte e sopraluci vetrati, porte automatiche, girevoli e scorrevoli per impennate esterne e pareti divisorie interne,
- nella fornitura e nella posa di vetri antifuoco e anticrimine, vetrate di sicurezza per parapetti e balconi,
- nella costruzione e nella posa di serre, rivestimenti facciate, vani lift, transenne per impianti sportivi, pareti foniche e traslucide per strade, autostrade e ferrovie, pareti in profilati e in vetrocemento,
- nei rivestimenti speciali di facciata «camicie in vetro», facciate strutturali, facciate ventilate con fissaggio puntuale, cornici e telai in metallo, legno e PVC che con il vetro formano un elemento unico, pannelli solari, applicazione film di protezione su vetri e materiali plastici,
- negli interventi di riparazione e sostituzione in tutti i campi del vetro e materie plastiche,
- nelle mastichature e sigillature in ogni campo di applicazione.

Esse non valgono per contro per le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro.

3. Le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per tutti i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui sopra al punto 2, compresi gli apprendisti. Sono invece esclusi:

- i direttori d'azienda,
- i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali,
- il personale di vendita e i rappresentanti.

Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in 4 esemplari e motivate, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 6501 Bellinzona.

Bellinzona, 13 aprile 2018

Dipartimento delle finanze e
dell'economia
Ufficio per la sorveglianza
del mercato del lavoro, Bellinzona

Apertura preiscrizione alla Scuola specializzata superiore di tecnica di Lugano-Trevano (Anno scolastico 2018/2019)

3-2

La Direzione della Scuola specializzata superiore di tecnica di Lugano-Trevano (SSST) comunica che, a partire dal 6 marzo 2018, sono aperte le preiscrizioni al primo anno a tempo pieno (TP) e/o paralleli all'attività professionale (PAP) nelle formazioni di: